

INPS



DETERMINAZIONE N. 10 DEL 21 FEB. 2018

Oggetto: Convenzione tra l'INPS e il MISE per la fornitura di dati necessaria alla erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'Inps adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.;

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Viste le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA" adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con determinazione commissariale n.126 del 24 luglio 2013;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), la cui applicazione è prevista a decorrere dal 25 maggio 2018;

Visto l'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'art. 10, comma 1 della legge n.198/2016;

Visto il DPR del 23 agosto 2017, n. 146 "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali";

Visto in particolare l'art.6, comma 1, lett.a) e b) del D.P.R. n. 146/2017 sopra citato;

Visto il DM del 20 ottobre 2017 del Ministero dello sviluppo economico (MISE) concernente le modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali;

Preso atto che il MISE ritiene necessario sottoscrivere una convenzione con l'Istituto al fine di poter verificare i requisiti necessari all'erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali;

Preso atto che la convenzione consentirà al MISE di riscontrare i dati delle domande di finanziamento presentate da TV e radio locali con i dati presenti negli archivi INPS;

Preso atto che con la presente convenzione l'INPS si impegna a fornire al MISE le informazioni e i dati necessari per operare secondo i criteri di cui

all'art. 6, comma 1, lett.a) e b) del D.P.R. n. 146/2017 ed esposti nell'art. 4 della convenzione, ai fini della determinazione dei contributi da corrispondere;

Atteso che la collaborazione di cui alla convenzione sopra citata prevede che i dati saranno trasmessi in modalità SFTP secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale;

Preso atto che le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali;

Atteso che la convenzione prevede che ciascuna delle Parti nomini Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione stessa;

Preso atto che la convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC;

Preso atto che le spese di predisposizione e di fornitura dei dati restano a carico della parte che le ha sostenute nell'ambito delle risorse di bilancio già disponibili e senza oneri aggiuntivi;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di adottare la convenzione tra INPS e MISE per la fornitura di dati necessaria alla erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

CONVENZIONE TRA L'INPS E MISE PER LA FORNITURA DI DATI NECESSARIA ALLA EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE IN FAVORE DELLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI

tra

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587 legalmente rappresentato dal Presidente prof. Tito Michele Boeri o da suo delegato

e

Il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito denominato "MISE" o congiuntamente all'INPS, "le Parti"), con sede in Roma, Partita Iva, legalmente rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse, l'Organizzazione ed il Bilancio dott.ssa Barbara Luisi.

VISTI

- la legge 111/2011 ha convertito con modificazioni il D.L. 98/2011, recante "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", ed in particolare l'art. 18, comma 14 ha previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso;
- il comma 2, dell'art 7 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che demanda agli enti la possibilità di stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla vigente legislazione, apposite convenzioni con altre amministrazioni per adempiere agli obblighi istituzionali;
- il DPR del 23 agosto 2017, n. 146 (Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali);
- il DM del 20 ottobre 2017 del MISE (Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali);
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

- l'art. 50, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale", il quale prevede che: *"qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione (...) è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive"*;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- le "Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel luglio 2013;
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di prossima attuazione;

PREMESSO CHE

In virtù di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata e dalle considerazioni espresse, il MISE ritiene utile sottoscrivere una convenzione al fine di poter verificare i requisiti necessari all'erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

A tal fine il MISE vorrebbe riscontrare i dati delle domande di finanziamento presentate da TV e radio locali con i dati presenti negli archivi Inps.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente convenzione, si intende per:

- a) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- b) "dati", le informazioni contenute negli archivi informatici dell'Istituto;
- c) "servizio", l'accesso ai dati relativi ai lavoratori iscritti ai regimi obbligatori e facoltativi gestiti dagli enti previdenziali;

- d) "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- e) "responsabile della Convenzione": soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla Convenzione;
- f) "referente tecnico": soggetto nominato da ciascuna delle Parti preposto alle attività di avvio e di gestione operativa del Servizio;
- g) "supervisore": soggetto nominato dall'Ente fruitore dei dati e preposto al monitoraggio e controllo del loro utilizzo da parte degli utenti dell'Ente di appartenenza.

Articolo 2 Oggetto e finalità

La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti relativi alla modalità di fornitura del servizio in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica.

Con la presente convenzione l'INPS si impegna a fornire al MISE le informazioni e dati, individuati nel successivo art.4, necessari all'erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Articolo 3 Modalità di fornitura dei dati

I dati saranno trasmessi in modalità SFTP secondo le linee guida emanati dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

La fornitura dei dati, di cui al successivo art. 4, verrà effettuata due volte l'anno.

La fornitura dei dati dovrà sempre avvenire nel rispetto delle normative e dei regolamenti in materia di tutela della privacy, mediante l'adozione delle *misure minime* di sicurezza e la previsione d'idonei criteri di gestione nella fase di acquisizione e trattamento.

Articolo 4 Dati oggetto della fornitura

Il MISE nel verificare i requisiti necessari all'erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali tiene conto dei seguenti criteri:

- numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinesesto oggetto della domanda, occupati nel

biennio precedente con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS;

- numero medio di giornalisti dipendenti (professionisti, pubblicisti e praticanti) effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente iscritti al relativo albo o registro, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI e per i pubblicisti che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS.

L'Istituto fornirà i dati necessari al MISE, per operare secondo i criteri esposti, elencati nella tabella di cui all'allegato 2.

I dati personali sono selezionati nel rispetto dei principi di proporzionalità e di stretta necessità del trattamento rispetto alle finalità perseguite dal MISE e poste alla base della stipula del presente accordo.

Articolo 5

Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in *Convenzione* ciascuna delle Parti nomina un proprio *Responsabile della Convenzione* quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le *Parti* per la gestione del documento convenzionale.

In particolare rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il Responsabile della Convenzione per parte INPS curerà:

- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni per la fornitura dei dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
- il consolidamento della versione aggiornata della *Convenzione* a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della convenzione stessa con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;
- la comunicazione al MISE nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente Convenzione.

Ciascuna delle Parti nomina un proprio *Referente tecnico* responsabile della gestione operativa dei dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in *Convenzione*.

In particolare rientra nei compiti dei *Referenti tecnici*, per quanto di competenza:

- garantire, la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal *Codice*;
- comunicare tempestivamente al MISE incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto di convenzione;
- comunicare tempestivamente al MISE ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazione, cancellazioni) in caso di consultazione on line.

Inoltre, il *Referente tecnico* nominato dal MISE provvederà a:

- adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento;
- adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
- curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

Il MISE, nomina un *Supervisore*, che dovrà monitorare e controllare, anche tramite uno specifico applicativo che fornirà l'Istituto, il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte dei propri utenti abilitati.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della convenzione sono riportati nell'allegato 1.

Articolo 6 Allegati alla Convenzione

Allegato 1 - Figure di riferimento dell'INPS e del MISE riporta i dati (identificativi delle figure) dei soggetti di riferimento dell'INPS e del MISE;

Allegato 2 - flussi di dati oggetto di comunicazione da INPS al MISE;

Articolo 7 Misure di sicurezza

Il MISE si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati nella presente convenzione volti ad assicurare la protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente e garantisce il corretto accesso ai dati oggetto della *Convenzione*.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le *Parti*

possono concordare, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso ai dati.

L' INPS rende disponibili i dati (art. 4), la comunicazione dei quali è oggetto della presente Convenzione, come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell'accesso non preventivamente pianificabili.

L'INPS annualmente verifica il mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l'accesso ai dati.

Art.8 Trattamento dei dati

Le *Parti* si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente *Convenzione* dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Le *Parti*, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali acquisiti ai sensi della presente *Convenzione* saranno trattati, esclusivamente per le finalità previste nelle premesse, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.

Il MISE assicura che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. n. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Ciascuna delle *Parti* comunica tempestivamente all'altra eventuali incidenti informatici sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione che coinvolgano l'accesso ai dati.

Art.9 Clausole di recesso

La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati e il verificarsi di eventi di forza maggiore che pregiudichino la realizzazione del servizio costituiscono causa di risoluzione della convenzione e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.

La presente convenzione inoltre decade qualora vengano meno le finalità, di cui al precedente articolo 2, per le quali il servizio è stato autorizzato.

Articolo 10

Tracciamento degli accessi e controlli

Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare ai propri incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, l'altra Parte procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

Le Parti congiuntamente, svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questa convenzione.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate il MISE consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a dare all'INPS tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

ARTICOLO 11

Durata ed oneri

La Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC.

Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della Convenzione nell'ambito delle risorse di bilancio già disponibili e senza oneri aggiuntivi.

ARTICOLO 12

Composizione della Convenzione e valore delle premesse

La Convenzione si compone di 12 (dodici) articoli e 2 allegati.

Le Parti convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla Convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

INPS

MISE

Allegato 1: FIGURE DI RIFERIMENTO DELL' INPS E DEL MISE

Figure di riferimento dell'INPS

Responsabile della convenzione: Paolo Mariani

telefono 0659054019

email: paol.mariani@inps.it

Referente tecnico:

Lorenzo Rinaldi

Telefono 0659053142

email: lorenzo.rinaldi@inps.it

Figure di riferimento del MISE

Responsabile della convenzione: Antonio Lirosi

telefono

email: dgscerp.direttore@mise.gov.it
antonio.lirosi@mise.gov.it

Referente tecnico:

Federica Vuat

telefono

email: federica.vuat@mise.gov.it

Supervisore:

Antonio Tambato

telefono

email: dgrob.div5@pec.mise.gov.it
antonio.tambato@mise.gov.it

Allegato 2 – FLUSSI DI DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE DA INPS AL MISE

I dati oggetto di comunicazione sono trasmessi in modalità SFTP, sulla base dei dati di input inviati dal MISE.

Dati di <i>INPUT</i>	Dati di <i>OUTPUT</i>
<p>Set dati richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cod. Fiscale Datore di Lavoro• Matricola aziendale• Periodo di riferimento	<ul style="list-style-type: none">• Anno Mese Denuncia: periodo competenza delle denuncia• Codice Fiscale lavoratore• Data Inizio Rapporto: il dato è valorizzato solamente se l'inizio rapporto è nel mese della denuncia• Data Fine Rapporto: il dato è valorizzato solamente se la fine rapporto è nel mese della denuncia• Codice contratto• Flag Part Time• percentuale Part Time• qualifica1• qualifica2• qualifica3• orario contrattuale: l'orario contrattuale settimanale• Numero Giorni Retribuiti• Codice Evento: codifica dell'evento della prestazione (CIG: cassa int. ordinaria; CIGS: cassa integ. straord; contratto solidarietà)• ore Non Lavorate Evento (da marzo 2017)